



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/085/CU05/C1-C11

PARERE SUL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90
“MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI”

Punto 5) odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole e presenta i seguenti emendamenti al testo:

Titolo I
Misure urgenti per l'efficienza della p.a. e per il sostegno dell'occupazione

Capo I
Misure urgenti in materia di lavoro pubblico

Art. 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)

Modifiche al comma 1.

“ Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'art. 72, commi 8, 9, 10 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'art. 9, comma 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e l'art. 22 comma 1 della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

Conseguentemente occorre ricostruire l'art. 15 nonies comma 1, per effetto dell'abrogazione dell'art. 22 comma 1 della l. 183/2010 e dell'art. 16 del D.Lgs. 503/1992.

Occorre inserire un comma 1 bis del seguente tenore:

“1 bis L'art. 15 nonies comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è sostituito dal seguente:

“1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva, la rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo

24, commi 10 e 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni”

Motivazione

L’abrogazione delle norme in materia di trattenimento in servizio è incompleta: manca infatti il riferimento all’art. 15 nonies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, modificato dall’art. 22 comma 1 della L. 4.11.2010, n. 183. Si tratta dello specifico trattenimento in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN, compresi i responsabili di struttura complessa, che possono restare in servizio, a domanda, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, ossia al netto delle ricongiunzioni, fino a un massimo di settanta anni di età oltre il sessantacinquesimo.

Comma 5

Il comma 5 dell’art. 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 è sostituito dal seguente:

5. Il comma 11 dell’articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“11. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall’articolo 24, commi 10 e 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati ed ai professori universitari.”

Motivazione

Non si comprende per quale ragione nell’identificare il personale al quale si applica la risoluzione unilaterale ex art. 72 comma 11 del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in L. 6.8.2008, n. 133, si sia fatto riferimento ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa. La norma si applica a tutti i dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, compresi di dirigenti del ruolo sanitario del SSN. Inoltre, in considerazione del fatto che la vigenza dell’art. 72 comma 11 del D.L. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, cessa al 31.12.2014, occorre mettere a regime la disposizione.

Art. 3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over)

Deve essere soppresso il quarto periodo del comma 5 dell’art. 3.

Al quinto periodo del comma 5 dell’art. 3 sono sopresse le parole ***“per un arco temporale non superiore a tre anni”***.

Il sesto periodo del comma 5 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

“L'art. 1, commi 557, 557 bis e 557 ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 76 comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'art. 6 commi 12, 13 e 20 ultimo periodo, l'art. 9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.”

Motivazione

Le norme proposte favoriscono il ricambio generazionale, in un'ottica di semplificazione e di flessibilità applicativa delle regole del turn over e dei vincoli economico – finanziari.

Art. 4 (Mobilità obbligatoria e volontaria)

All'art. 4 comma 1:

- a) è sostituito il comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

“2 Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione , previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono fissati criteri per realizzare processi di mobilità tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con sedi collocate nel territorio dello stesso comune e tra sedi collocate ad una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito, anche con passaggi diretti senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.”

- b) E' aggiunto il comma 2 bis all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

“2-bis Ai fini della mobilità interna alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 le sedi collocate ad una distanza non superiore ai cinquanta chilometri costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile”

Motivazione

La modifica normativa è volta ad assicurare migliore agibilità giuridica e quindi, concreta applicabilità alle misure di flessibilizzazione delle procedure di mobilità del personale pubblico, nel rispetto dell'autonomia degli enti e favorendo il miglior utilizzo, all'interno degli enti, della mobilità territoriale.

Art. 6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

Al quarto periodo del comma 1, dopo le parole “a titolo gratuito” sono aggiunte le parole “con rimborso delle spese sostenute e documentate.”

Alla fine del comma 1 dopo la parola “costituzionali” inserire le parole:

“, di rilievo costituzionale e ai componenti delle Giunte regionali e degli enti locali”.

Motivazione

L'emendamento serve a chiarire che le disposizioni non si applicano ai componenti delle giunte regionali e locali.

Dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1 bis:

“ 1 bis Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non possono essere in ogni caso conferiti a titolo gratuito incarichi di responsabilità previsti dalla struttura organizzativa dell'ente.”

Motivazioni

Le modifiche proposte rispondono all'esigenza di chiarire l'ambito applicativo della disposizioni recate dall'art. 6.

Osservazioni

Occorre inoltre chiarire se i soggetti in quiescenza ai quali è stato conferito un incarico dirigenziale prima dell'entrata in vigore del D.L. 90/2014, continuano ad operare, sino alla scadenza dell'incarico, anche se, nel frattempo abbiano raggiunto il limite di età ordinamentale.

Art. 9 (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli enti pubblici)

Al primo comma dell'art. 9 è soppresso l'ultimo periodo.

Dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2 bis.

2 bis “i commi 1 e 2 non si applicano agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.”

Art. 10 (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)

Si propone la soppressione dell'intero articolo.

Motivazione

La partecipazione al contratto d'appalto, in qualità di ufficiale rogante, del segretario comunale – al quale sono anche affidate le competenze di autorità anticorruzione – garantisce il controllo sulle relative procedure di affidamento e sui requisiti delle ditte appaltatrici da parte di un soggetto altamente specializzato nel diritto degli enti locali. L'alternativa del ricorso ai notai comporta costi maggiori per la notevole differenza tra gli importi previsti dalle tabelle dei diritti di segreteria e quelli indicati nella tariffa professionale dei notai, senza garanzie, di pari valore ed efficacia, sui controlli dei procedimenti a monte.

Art. 11 (Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali)

Al comma 3, dopo le parole “tempo determinato” aggiungere “***ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura***”

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi

"3 bis. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito di processi di riorganizzazione che prevedano la riduzione di almeno il 10% della dotazione organizza dirigenziale ed al fine di favorire la responsabilizzazione del personale del comparto, possono prevedere incrementi del valore delle indennità di posizione organizzativa anche oltre il limite previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad un massimo del 30%. Tali incrementi sono riconosciuti utilizzando le risorse dei fondi contrattuali aziendali, previa contrattazione e senza nuovi oneri a carico del bilancio dell'ente. La presente disposizione è modificabile dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro."

"3 ter "Qualora la regione provveda alla nomina a direttore di un ente strumentale di un proprio dipendente prevedendone il collocamento in aspettativa senza assegni, il medesimo ha diritto al mantenimento del posto all'interno della regione. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'ente strumentale interessato, il quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato. Le medesime disposizioni si applicano al Direttore sociale in servizio presso le aziende del Servizio sanitario nazionale, ove la normativa regionale preveda tale figura".

"3 quater Dopo la lettera b del comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, è aggiunta la lettera c

"c) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni collocati in aspettativa per aver assunto incarichi presso società partecipate dagli enti pubblici, ovvero i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che transitano definitivamente nelle medesime società".

Motivazioni

Le modifiche proposte al comma 3 rispondono all'esigenza di chiarire l'ambito applicativo della disposizione.

La disposizione formulata al comma 3 bis è finalizzata a dirimere la problematica dell'obbligo a carico dell'amministrazione regionale conferente, del tutto illogico e irrazionale, tra l'altro confermato da formale parere espresso dall'INPS – Gestione Dipendenti pubblici, del versamento, nei confronti dell'Istituto, di doppia contribuzione, in ordine all'incarico di direttore di ente strumentale conferito a proprio dipendente, previo collocamento in aspettativa senza assegni, vale a dire sia dei contributi riferiti all'ipotetico rapporto di lavoro autonomo configurato dall'incarico in esame che dei contributi sulla retribuzione virtuale che avrebbe percepito il dipendente in caso di servizio attivo.

Per quanto concerne il comma 3ter, la disposizione introduce un meccanismo che, senza oneri aggiunti per la finanza pubblica e nelle more dei rinnovi contrattuali, consente di valorizzare la responsabilizzazione di dipendenti non dirigenti con incarico di posizione organizzativa, nei confronti dei quali, in relazione alla riduzione del numero di dirigenti, è stata esercitato un ampliamento delle funzioni e delle attribuzioni.

Relativamente al comma 3 quater, la disposizione è finalizzata a favorire lo scambio di professionalità tra pubbliche amministrazioni e società partecipate; pertanto è necessario ampliare il campo delle opzioni per il mantenimento della cassa previdenziale, previsto dall'art. 5 comma 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

Capo II

Misure in materia di organizzazione della pa

Art. 19 (Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione)

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorità stessa, che contempla:

- a) la riorganizzazione delle funzioni di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ivi compresi quelli di cui al Titolo II del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, avvalendosi anche della Banca Dati di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 gestita dall'Osservatorio dei contratti pubblici tramite le sue articolazioni regionali, che provvedono all'acquisizione delle informazioni necessarie relative ai contratti ricadenti nel territorio di competenza, nonché la razionalizzazione delle informazioni in relazione alle banche dati esistenti;**
- b) una proposta per l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni relative alle attività consultive e di espressione dei pareri non vincolanti relativi a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, nonché alle attività di regolazione e di qualificazione degli operatori economici tra cui quanto previsto dall'art. 40 del Codice;**
- c) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 in ragione delle attribuzioni di cui alla lettera a) e b);**
- d) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;**
- e) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento;**
- f) una proposta per la razionalizzazione delle sanzioni previste dall'articolo 6 del Codice.”**

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8-bis. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, l'ANAC provvede avvalendosi, per l'acquisizione delle informazioni, tramite modalità interoperative di sistemi informatici, delle sezioni dell'Osservatorio competenti per territorio, istituite dalle Regioni e dalle Province autonome.”

Motivazione

Si ritiene in primo luogo indispensabile - anche sulla traccia della prima enunciazione del decreto legge in esame - operare una netta distinzione tra i compiti di vigilanza e di contrasto alla corruzione da attribuire all'ANAC ed i compiti di carattere “gestionale” da riportare nell'alveo delle attribuzioni tipiche del Ministero. Si ritiene pertanto indispensabile - anche al fine di superare le commistioni ed i conflitti di attribuzione e di compiti (controllore/controlato) riscontrate in capo all'ormai superata Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici - prevedere che, nell'ambito della

proposta di piano di riordino, la nuova Autorità sia delegata a suddividere le funzioni e le risorse di personale e mezzi:

- mantenendo in capo a sé medesima Autorità quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle proprie attribuzioni;
- dirottando quanto “in esubero” verso il competente Ministero, al fine di consentire a quest’ultimo lo svolgimento dei nuovi compiti, con una conseguente e significativa diminuzione di costi che potrebbe consentire anche la diminuzione o l’eliminazione dei contributi (c.d. *tassa sulle gare*) richiesti agli operatori economici e alle stazioni appaltanti.

Oltre a ciò, un più razionale utilizzo delle potenzialità delle sezioni regionali dell’Osservatorio che operano capillarmente nelle varie realtà territoriali, potrebbe migliorare ed efficientare le attività proprie dell’ANAC, consentendo il superamento di quelle eccessive “chiusure” sui flussi informativi operate, sino ad oggi, nell’ambito dell’interpretazione degli uffici centrali dell’AVCP.

Le presenti proposte emendative sono quindi riconducibili all’esigenza di procedere ad una – ormai indifferibile – razionalizzazione delle molteplici funzioni di vigilanza e di raccolta delle varie informazioni detenute dai vari operatori del settore dei contratti pubblici, tenuto conto della eccessiva pluralità delle banche dati esistenti.

In tale ampio panorama di gestione e di raccolta dei dati si inserisce anche l’attività svolta da parte delle sezioni regionali dell’Osservatorio sui contratti pubblici che, oltre a raccogliere ed elaborare i dati, offrono anche una pluralità di servizi agli utenti del territorio e che in alcuni casi, attraverso propri sistemi informativi integrati in grado di coprire flussi derivanti da ulteriori obblighi disposti da altre norme regionali e nazionali, stanno attivando processi di semplificazione in attesa di un necessario riordino del complesso degli adempimenti informativi in essere nel settore.

Parimenti, appare indifferibile un’attività di razionalizzazione delle molteplici sanzioni previste dalla normativa vigente a carico degli operatori del mercato degli appalti pubblici.

Al comma 10, dopo le parole “entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,” sono inserite le seguenti: ***“previa intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 281 del 28 agosto 1997,”***

Motivazione

E’ necessario prevedere l’intesa sul regolamento di riordino delle funzioni in materia di valutazione e di performance, anche in ragione di una semplificazione delle comunicazioni da parte delle P.A.

Art. 20 (Associazione Formez PA)

Al comma 1, dopo le parole “il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione”, sono inserire le seguenti: ***“sentita la Conferenza Unificata”***

Motivazione

Si richiede il parere della Conferenza Unificata sulla nomina del Commissario del Formez proposto dal Governo.

Titolo II **Interventi urgenti di semplificazione**

Capo I **Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione**

Art. 24 *(Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard)*

Al Comma 4, primo periodo dopo le parole: "gli accordi" sono inserite le seguenti: "***sulla modulistica per l'edilizia e l'avvio di attività produttive***"

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che sono gli accordi sulla modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive a costituire livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero.

Art. 27 *(Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria)*

Le Regioni, ad eccezione di Calabria, Campania e Lazio chiedono di abrogare il comma 2 dell'art. 27.

Art. 28 *(Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese)*

Osservazione

La norma interviene in modo puntuale, dimezzando quella che risulta essere attualmente l'entrata più significativa del bilancio delle camere di commercio. Considerate le funzioni di carattere pubblico che le camere di commercio svolgono sia per la tenuta del registro imprese che in materia di promozione economica, tale norma avrà sicuramente un impatto sui livelli di servizi nonché prelude ad una ovvia riorganizzazione territoriale delle stesse. In considerazione della stretta connessione delle funzioni delle camere con quelle regionali in materia di sostegno al sistema produttivo locale, è indispensabile un forte coinvolgimento delle Regioni nell'annunciato progetto di ridefinizione territoriale del sistema camerale. Ciò in analogia con l'attuale ordinamento delle camere di commercio che prevede una forte integrazione dei programmi delle camere con la programmazione regionale.

Titolo III

Misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici

Capo I

Misure di controllo preventivo

Art. 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa)

Al comma 1 dopo le parole: “presso ogni prefettura” sono inserite le seguenti: **“entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”**.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Resta ferma la verifica della sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 attraverso la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui al Libro II, Capo V, del medesimo D.lgs. n. 159/2011.”

Motivazione

Al fine di assicurare una reale efficacia ai contenuti delle nuove disposizioni, si reputa indispensabile inserire il termine preciso entro il quale ciascuna prefettura dovrà procedere all'istituzione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. Il termine di dodici mesi che viene proposto, peraltro, si pone in raccordo con l'analogo termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo 29.

Oltre a ciò, sia pur nelle more dell'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, appare necessario coordinare le verifiche da porre in essere mediante l'istituzione e l'implementazione degli elenchi previsti dall'articolo in esame con le verifiche da effettuare attraverso la predetta Banca dati disciplinata dal Libro II, Capo V, del decreto legislativo n. 159/2011 (Codice antimafia).

Capo II

Misure relative all'esecuzione di opere pubbliche

Art. 37 (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera)

Si propone la riformulazione dell'articolo con il seguente:

1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettere b), c) e d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle

amministrazione pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono comunicate all'Osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 comma 11 del D.lgs. 163/2006."

Motivazione

Le procedure previste dal DDL (prescindendo dall'ipotizzata efficacia) sono burocraticamente complesse. Con l'articolazione proposta lo diventano maggiormente.

La proposta di emendamento, all'art. 37, comma 1, modifica le fattispecie di varianti soggette ad obbligo di trasmissione, inserendo la tipologia ex art. 132, comma 1 lett. e) (errori ed omissioni progettuali) in luogo della lettera c) (natura e specificità dei luoghi). Qualora non si tratti di refuso, non si condivide tale sostituzione, in quanto per la tipologia e) è già prevista la comunicazione all'Osservatorio.

CONDIVISIBILE l'introduzione di una soglia, per consentire una gestione dell'atteso flusso di comunicazioni, che in prima istanza è interpretabile con la soglia di rilevanza comunitaria. NON CONDIVISIBILE l'ulteriore soglia del 10% relativo all'importo della variante rispetto al contratto originario, aggirabile attraverso l'adozione di successivi frazionamenti di variante.

Art 39 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)

La rubrica è così sostituita: *“Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici e di comunicazione delle informazioni”*.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole “al pagamento” inserire le parole *“in caso di regolarizzazione della documentazione”*.

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: *“Per le procedure indette senza pubblicazione di bando di gara non si applica la sanzione pecuniaria.”*

Al comma 2, dopo le parole “incompletezza o irregolarità” sono inserite le parole *“rilevabili dall'Amministrazione”*.

Alla fine del comma 2, sono aggiunte le parole *“o all'invito a presentare offerta”*.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nel comma 6 dopo le parole “per fatto dell'affidatario” sono inserite le seguenti parole “nonché il mancato versamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 38 comma 2-bis”.

Infine sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è differito al 1° luglio 2015. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.

3.ter. All'art. 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4:

- dopo le parole **“La sezione centrale dell'Osservatorio”** sono aggiunte le parole **“, quale struttura di coordinamento e indirizzo delle attività,”**;
- dopo le parole **“si avvale”** sono aggiunte le parole **“esclusivamente anche tramite modalità interoperative di sistemi informatici,”**;
- alla fine del primo periodo aggiungere le parole **“garantendo alle stesse le risorse economiche necessarie in ragione dei contratti censiti”**.

b) Al comma 8:

- dopo la parola **“Osservatorio”** sono aggiunte le parole **“esclusivamente tramite le sezioni regionali”**;
- l'importo **“50.000”** è sostituito dall'importo **“40.000”**.

c) Al comma 9:

- le parole **“di interesse regionale, provinciale e comunale”** sono sostituite dalle parole **“servizi e forniture”**;
- dopo la parola **“Osservatorio”** sono inserite le parole **“competenti per territorio”** ed a seguire è inserita la frase **“Le sezioni regionali dell'Osservatorio rendono disponibili i dati acquisiti a tutti i soggetti pubblici portatori di interesse al fine di contrastare la duplicazione di comunicazione di informazioni sui contratti pubblici.”**

d) Il comma 10 è abrogato.

3-quater. All'art. 33 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis, secondo capoverso:

- dopo le parole **“possono acquisire”** è inserita la parola **“lavori”**;
- dopo le parole **“soggetto aggregatore”** sono inserite le parole **“o “da altra centrale di committenza costituita ai sensi dell'articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006 n. 296,”**.
- alla fine del comma aggiungere il seguente periodo **“Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:**
 - i) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta;**
 - ii) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125;**

- iii) *per gli affidamenti di lavori urgenti e di somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;*
- iv) *alla stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 1991, n. 381”;*
- v) *dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente comma 3-ter:
“3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis entrano in vigore il 1° luglio 2015. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta”.*

Motivazione

Con le modifiche al comma 1 ed al comma 2 bis dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 - inserito mediante il comma 1 dell'art. 39 del presente decreto legge - si intende chiarire che l'applicazione della sanzione pecuniaria opera qualora il concorrente intenda regolarizzare la documentazione di gara; in caso contrario il concorrente incorre nella sola esclusione dalla procedura di gara. Si chiarisce inoltre che la disposizione trova applicazione anche per gli affidamenti non avviati con bando di gara, ad esclusione dell'applicazione della sanzione pecuniaria, date le caratteristiche intrinseche alle stesse procedure di affidamento.

Con le modifiche proposte al comma 2, si intende chiarire che le irregolarità oggetto della disposizione sono quelle rilevabili dalla stazione appaltante nella procedura di gara e non attengono alla mancanza di requisiti sostanziali, ovverosia a quella mancanza che produce l'esclusione dalla gara senza alcuna possibilità di regolarizzazione. Si chiarisce inoltre che la disposizione trova applicazione anche per gli affidamenti non preceduti da bando di gara.

Le modifiche proposte al comma 3 sono determinate dalla necessità del coordinamento delle disposizioni di cui all'articolo 39 comma 1 con le disposizioni di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 relative alla cauzione provvisoria, adeguandone la portata.

Nei commi successivi si propongono alcune modifiche ispirate dalla già citata esigenza di razionalizzazione delle strutture operanti nell'ambito dei contratti pubblici e dei correlativi flussi comunicativi.

Con le modifiche proposte al comma 3-bis del Decreto legislativo 12 aprile 2006 si intende invece recepire le linee interpretative già maturate nella giurisprudenza della Corte dei conti sul precedente testo - che imponeva l'aggregazione degli appalti dei piccoli comuni - consentendo in tal modo la graduale ed efficace centralizzazione degli acquisti da parte dei comuni non capoluogo di provincia. Nel contempo, con le predette modifiche normative si intende accogliere le istanze manifestate da larga parte degli operatori del settore degli appalti pubblici, proponendo la posticipazione al 1° luglio 2015:

- dell'entrata in vigore dei nuovi obblighi di aggregazione disciplinati dal citato art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006;
 - dell'entrata in vigore della BNDCP e del correlativo sistema Avcpass.
-

RICHIESTA DI ARTICOLI AGGIUNTIVI

Misure di semplificazione in materia di edilizia e paesaggio

Art. xxx

Misure di semplificazione in materia di autorizzazione sismica

SINTESI

La proposta semplifica la disciplina di rilascio dell'autorizzazione sismica.

Attualmente, anche per costruire un muretto di 20 centimetri, in zona sismica, è necessario ottenere l'autorizzazione dalla Regione. La proposta di semplificazione, già concordata con Regioni e MIT, prevede che l'autorizzazione sismica debba essere richiesta solo per realizzare gli interventi edilizi più rilevanti per la pubblica incolumità, come le nuove costruzioni particolarmente complesse o gli ampliamenti di edifici esistenti. Gli interventi più semplici, invece, potranno essere realizzati subito dopo aver depositato il progetto, corredato delle attestazioni dei tecnici abilitati, presso gli sportelli unici comunali.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 (L), comma 2, le parole “dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

b) dopo l'articolo 3 (L) è inserito il seguente:

“Art. 3-bis. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:

a) interventi “di carattere primario” nei riguardi della pubblica incolumità:

a.1) gli interventi di sopraelevazione o di ampliamento, con opere strutturalmente connesse, di costruzioni esistenti;

a.2) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti;

a.3) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

a.4) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi “di carattere secondario” nei riguardi della pubblica incolumità:

b. 1) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

b. 2) le nuove costruzioni che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto a. 3);

c) interventi “minori” quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale,

degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.”;

c) l'articolo 65 (R) è sostituito dal seguente: “Art. 65 (L) *Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 4 e 6)*

1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati, emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, accludendo le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico ne restituisce una copia al direttore dei lavori con l'attestazione dell'avvenuto deposito e provvede altresì a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

9. Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b.1), le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano.”;

d) all'articolo 67:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente “1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 9 .”;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Completata la struttura, il direttore dei lavori ne

dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha centoventi giorni di tempo per depositare il collaudo.”;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo sportello unico, il quale, per gli interventi di cui all’articolo 3-*bis*, comma 1, lett. a), ne trasmette copia all’Ufficio Tecnico Regionale ovvero ad altro Ente competente.”;

4) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “9. Per gli interventi di cui all’articolo 3-*bis*, comma 1, lettera b.1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.”;

e) all’articolo 90 (L):

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. E’ consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme.”.

2) il comma 2 è soppresso;

f) l’articolo 93 (R) è sostituito dal seguente:

“Art. 93 (L) *Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 17 e 19)*

1. Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne comunicazione allo sportello unico, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore.

2. Alla comunicazione deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dalla Regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti, sezioni, relazione generale ed eventuali relazioni specialistiche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65.

6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.

7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell’articolo 103.”

g) all’articolo 94:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi di “carattere primario”, di cui all’art. 3-*bis*, comma 1 lettera a) senza preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico Regionale o di altro ente competente.”;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle località a bassa (zona

3) e a bassissima (zona 4) sismicità, ad eccezione delle strutture di interesse strategico e rilevante, di cui all'art. 3-*bis*, comma 1 lettera a.4).

1.*ter* Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.”;

h) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:

“**Art. 104 (L)** *Costruzioni in corso* (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000)

1. Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro i quali, in possesso di regolare titolo abilitativo, abbiano effettivamente iniziato la costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, purché le strutture siano ultimate entro i termini di validità dell'ultimo titolo abilitativo rilasciato e delle eventuali proroghe rilasciate prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o delle nuove norme tecniche.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati ai fini dell'espletamento della gara, prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione sismica o di nuove norme tecniche;

3. Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1, entro i successivi 60 giorni dovrà essere presentata denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale o ad altro Ente competente per il tramite dello sportello unico, corredata da apposita relazione tecnica contenente la verifica della rispondenza della costruzione alle nuove disposizioni.

4. L'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, accertato lo stato dei lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che la costruzione possieda il medesimo livello di sicurezza previsto dalla nuova classificazione sismica o dalle norme sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia del provvedimento allo sportello unico per i necessari provvedimenti.

5. Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della costruzione, l'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, ne dà comunicazione allo sportello unico al fine dell'annullamento del titolo abilitativo edilizio e della richiesta di un idoneo progetto di adeguamento sismico ovvero della demolizione di quanto già costruito.

6. I lavori strutturali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di nuove classificazioni sismiche, ultimati alla data del 30 giugno 2009, devono essere collaudati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della classificazione sismica e delle norme tecniche previgenti. Il certificato di collaudo è corredato, in tal caso, dalla valutazione della sicurezza, redatta ai sensi delle vigenti norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, con riferimento a vita nominale non inferiore al 60 per cento di quanto stabilito dalle predette norme per le nuove costruzioni.

7. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.”.

2. Le linee guida di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserito dal comma 1, lettera b), sono adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Motivazione

La riforma dell'autorizzazione sismica costituisce un presupposto essenziale per ridurre i tempi delle procedure edilizie, in particolare del permesso di costruire, e per aumentare i livelli di tutela dell'interesse pubblico in un settore in cui la disciplina è risalente.

La proposta di semplificazione, costituisce una priorità per le Regioni che l'hanno condivisa e già concordata con il Governo, partecipata anche con il Consiglio Superiore dei LL.PP, può contribuire a favorire la ripresa un settore chiave per lo sviluppo del Paese.

La riforma si basa sull'applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, difatti prevede che l'autorizzazione sismica debba essere richiesta solo per realizzare gli interventi edilizi più rilevanti per la pubblica incolumità, come le nuove costruzioni particolarmente complesse o gli ampliamenti di edifici esistenti. Gli interventi più semplici, invece, potranno essere realizzati subito dopo aver depositato il progetto, corredato delle attestazioni dei tecnici abilitati, presso gli sportelli unici comunali.

Emblematici i dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna, secondo cui la riforma produrrebbe una significativa riduzione dei tempi medi per il rilascio delle autorizzazioni sismiche: da 141 a soli 50 giorni.

Emendamento in materia di saldo netto da finanziare

Sono soppressi i commi 522, 523, 524 e 525 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2013, n. 147. All'onere si provvede nei limiti del comma 2 dell'art.45 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Motivazione

Per assicurare la sostenibilità finanziaria delle Regioni a Statuto ordinario si ritiene necessario sopprimere il contributo delle regioni al saldo netto da finanziare previsto dalla legge di stabilità 2014 mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 45 del Dl 66/2014.

Le Regioni non sono in grado di restituire risorse al bilancio dello Stato se non pregiudicando gli equilibri di parte corrente.

L'emendamento si pone l'obiettivo di adempiere all'intesa intercorsa in Conferenza Stato Regioni lo scorso 27 maggio 2014.